

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA **SEZIONE LAVORO**

Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note, letto l'art.127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1887 del 2022 del R.G. Lavoro e Previdenza

, nato

TRA C.F. il rappresentato e difeso, giusta procura in calce al

in ricorso, dall'avv. Carlo Rienzi (C.F. RNZCRL46R08H703I), unitamente al quale elettivamente domicilia, in Roma, Viale delle Milizie, n. 9

RICORRENTE

e residente

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE ED UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE **CONVENUTI CONTUMACI**

TERZI CONTROINTERESSATI CONTUMACI

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., con contestuale domanda cautelare, depositato in data 5.4.2022, il ricorrente in epigrafe esponeva:

2021, aveva presentato domanda prot. n. aprile che, data 22 in m pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.5415416.22-04-2021 di inserimento nelle graduatorie d'Istituto di III Fascia del Personale ATA, per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, come da D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, per il profilo di Assistente Amministrativo e per quello di Collaboratore Scolastico;

che, nel mese di agosto 2021, le suddette graduatorie erano state pubblicate e l'odierno ricorrente vi era risultato inserito, per il profilo di collaboratore scolastico, al posto 151, con punteggio 14,8 e, per il profilo di assistente amministrativo, al posto 25, con punti 35:

che, nello specifico, aveva dichiarato i seguenti periodi di servizio: dall' 1/09/2008 al 31/08/2009, dall' 1/09/2009 al 31/08/2010, dall' 1/09/2010 al 31/08/2011, dall' 1/09/2011 al 31/08/2012, dall' 1/09/2012 al 31/08/2013, dal 2/09/2013 al 31/08/2014; dall' 1/09/2014 al 31/08/2015, dall' 1/09/2015 al 31/08/2016, dall' 1/09/2016 al 31/08/2017, sempre presso Napoli: l'Istituto paritario

che, in forza della suddetta posizione in graduatoria, in data 6/10/2021 il ricorrente , un contratto individuale di lavoro a concludeva, con la Scuola Secondaria Statale tempo determinato come assistente amministrativo (prot.n. 3154 del 6/10/2021), seguito da ulteriore contratto a tempo determinato dell'8/11/2021 (prot. n. 3738 del 7/11/2021);

che, con decreto prot. n. 4327 del 10/12/2021, il Dirigente Scolastico dell'Istituto disponeva nei suoi confronti la rettifica del punteggio - da 35 a 8 - nella graduatoria ATA profilo AA e – da 14,8 a 6,70 – nella graduatoria ATA per il profilo CS, con la seguente motivazione: "Considerato che, a seguito di controllo effettuato sui titoli e servizi dichiarati nella domanda presente al SIDI, risulta che, per il servizio prestato in qualità di assistente amministrativo dal 1/09/2008 al 31/08/2017 presso l'Istituto
Napoli, non risultano versati i contributi previdenziali.

Tanto premesso, dedotta la illegittimità dell'operato del Ministero, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "dichiarare illegittimo e, dunque, annullare e/o disapplicare il Decreto prot. n. 4327 del 10/12/2021 del Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria e la conseguente graduatoria rettificata e, per l'effetto, ordinare all'amministrazione resistente la riattribuzione per intero del punteggio sottratto al Sig. nelle medesime graduatorie ATA, profilo AA e profilo CS, per il biennio 2021-2024, con tutto ciò che ne consegue".

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva nella fase cautelare solo il Ministero, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Scuola Secondaria Statale di I grado contestando, per plurime ragioni, la fondatezza del ricorso.

L'istanza cautelare veniva respinta dal Tribunale.

Nella fase di merito restavano contumaci il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale, nonché i controinteressati.

Letto l'art. 127 ter c.p.c. la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..

Preliminarmente, va dichiara la contumacia delle parti indicate in epigrafe, ritualmente evocate in giudizio e non costituite.

Ciò posto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni che si vanno ad esporre.

Come evidenziato dal ricorrente, il D.M. n. 50 del 2021 - relativo alla costituzione delle graduatorie di III fascia del personale ATA valide per il triennio 2021/2024 –dispone che il servizio prestato presso le scuole paritarie è valutato al 50%, senza in alcun modo attribuire alla mancata contribuzione l'effetto invalidante del servizio prestato.

In punto di diritto, va rilevato che la giurisprudenza amministrativa, con numerose sentenze (Tar Lazio n. 146/20 e 2959/20; Cds n. 2136/2013; Cds n. 1674/2007 ed altre,) ha stabilito che l'elemento rilevante ai fini della valutazione dell'effettività del rapporto di lavoro è il dato fattuale della reale e prolungata esperienza nel settore e non quello giuridico del versamento dei contributi previdenziali, e che qualora ai "fini delle graduatorie del personale docente in attesa d'immissione in ruolo debba essere valutato il servizio prestato dal candidato, l'amministrazione non può disconoscerne l'espletamento quando, non contestando l'effettività del servizio svolto, neghi la valutazione a causa del mancato versamento dei prescritti contributi previdenziali. È pertanto, illegittima la negata attribuzione del punteggio" (Consiglio di Stato sez. VI, 28/05/2001, n.2902, Cons. Stato, VI, n. 311/99).

Invero, in base al DM 50/21, tra i titoli utili per la determinazione del punteggio nella graduatoria d'istituto ATA, è previsto il servizio prestato presso un istituto scolastico paritario senza che sia richiesto, quale ulteriore presupposto, il versamento dei relativi contributi previdenziali.

Condizionare l'attribuzione del punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria all'assolvimento dell'obbligo contributivo da parte della scuola di provenienza significherebbe far ricadere l'eventuale inadempimento del datore di lavoro precedente sul

dipendente, che non è responsabile, in quanto estraneo al rapporto previdenziale.

Pertanto, una volta data dimostrazione della prestazione, con carattere di effettività del servizio predetto, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche dei docenti da selezionare (Consiglio di Stato sez. VI, 18/04/2013, n.2136, relativo ad una questione diversa, quella dei requisiti di accesso al concorso, il cui principio di diritto è pero estendibile analogicamente al caso di specie). (Trib., Napoli ord. 11/5/22).

Ciò posto, va valutata l'effettività del servizio presso l'Istituto paritario

Si evidenzia che la nota n. 1 dell'all. A del dm 50/21 stabilisce che "(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Son altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole".

Ebbene, nel presente giudizio, a riprova del servizio prestato presso l'Istituto Paritario parte ricorrente ha allegato alla domanda e prodotto agli atti il contratto di assunzione, il verbale di conciliazione sindacale con l'Istituto paritario -nel quale si riconosce espressamente lo svolgimento di lavoro subordinato e l'attestazione di servizio rilasciata dal dirigente scolastico dell'Istituto sull'effettività del servizio prestato dal 2008 al 2016.

Ritiene il giudice che tale documentazione sia sufficiente ai fini della prova dell'effettività del servizio prestato.

Invero non solo il contratto di assunzione e l'attestato del dirigente scolastico rappresentano prove documentali, ma sono supportate da altro documento quale la conciliazione sindacale, nella quale si dà atto che l'Istituto provvedeva a riconoscere il rapporto di lavoro subordinato part-time dal 2008 all'anno scolastico 2015/2016.

Il Ministero, peraltro, nella fase cautelare ha solo dedotto il mancato versamento della contribuzione, ma non ha contestato la effettività del servizio.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto.

Tenuto conto della obiettiva controvertibilità della materia esaminata e del rigetto della fase cautelare, le spese di lite devono essere integralmente compensate.

POM

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

dichiara l'illegittimità della rideterminazione del punteggio assegnato al ricorrente per l'inserimento nelle graduatorie definitive di III fascia - triennio 2021-2024, e, previa disapplicazione del provvedimento emesso dal Dirigente Scolastico n. 4327 del 10/12/2021, dispone che il Ministero attribuisca al ricorrente l'integrale punteggio di servizio nella graduatoria ATA, profilo AA e profilo CS, per il triennio 2021-2024; compensa le spese.

Torre Annunziata, 12.2.2024

Il giudice dott.ssa Marianna Molinario

